

Con il terzo motivo la ricorrente solleva che la decisione controversa viola il principio di proporzionalità di cui all'art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, secondo il quale la Commissione può richiedere che le siano fornite tutte le informazioni necessarie. A tale proposito la ricorrente allega che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza del nesso necessario tra le informazioni richieste riguardanti il periodo precedente all'adesione e l'asserito comportamento illegittimo della ricorrente per il periodo successivo al 1° maggio 2004. Di conseguenza, secondo la ricorrente, informazioni o documenti relativi al periodo precedente all'adesione non sono necessari al fine di consentire alla Commissione di verificare se il comportamento della ricorrente successivo a tale periodo sia conforme al diritto comunitario.

(¹) Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L1, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 novembre 2009 — Storck/UAMI — RAI (Ragolizia)

(Causa T-462/09)

(2010/C 11/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, P. Goldenbaum e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2009, nel procedimento R 1779/2008-4;
- condannare l'Ufficio alle spese;
- nell'ipotesi in cui la controinteressata intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Ragolizia" per prodotti della classe 30 (domanda n. 5 201 835).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Radio-televisione italiana S.p.A. (RAI)

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario n. 4 771 762 "FAVOLIZIA".

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (¹), in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)

(Causa T-463/09)

(2010/C 11/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settembre 2009, procedimento R 1614/2008-4;
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620 presentata dalla Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario tridimensionale n. 1 599 620, per prodotti della classe 6

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio in questione

Motivi dedotti:

- violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto è stato erroneamente negato il carattere distintivo intrinseco del marchio;
- violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 52, n. 2, in combinato disposto con l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009, poiché si sarebbe erroneamente ritenuto che il marchio controverso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso;
- violazione dell'art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché i fatti rilevanti non sarebbero stati debitamente esaminati;
- violazione dell'art. 83 del regolamento n. 207/2009 sotto il profilo del diritto ad essere sentiti;
- violazione dell'art. 77, n. 1, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di procedura orale presentata dalla ricorrente;
- violazione del Trattato CE sotto il profilo del diritto ad un processo equo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2009 — Nestlé/UAMI — Quick (QUICKY)

(Causa T-74/04) ⁽¹⁾

(2010/C 11/70)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2009 — Lumenis/UAMI (FACES)

(Causa T-301/07) ⁽¹⁾

(2010/C 11/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 247 del 20.10.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2009 — Tipik/Commissione

(Causa T-252/08) ⁽¹⁾

(2010/C 11/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 15.8.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2009 — STIM d'Orbigny/Commissione

(Causa T-559/08) ⁽¹⁾

(2010/C 11/73)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.